

ACCORDO QUADRO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ESTRATTI
ALLERGENICI “NAMED PATIENT PRODUCTS” PER
IMMUNOTERAPIA ALLERGENE – SPECIFICA (AIT) PER LE
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI
ALL’ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 (69-2018) LOTTO 2**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Dirigente Responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società con giusti poteri all’uopo conferiti, dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

LOFARMA S.P.A., con sede legale in Milano, Viale Cassala n. 40, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. REA MI 328954 P. IVA 00713510154, in persona del Legale Rappresentante Domitilla Veronica VAGLIO (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 43-3398 del 30.5.2016 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore per la fornitura di estratti allergenici “Named Patient Products” per immunoterapia allergene-specifica (AIT), mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, predisponendo i relativi atti di gara;

c) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018 sono state attribuite al Consigliere Delegato le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;

d) S.C.R. Piemonte S.p.A., con deliberazione del Consigliere Delgato n. 219 del 25 giugno 2018, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 31 lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con più operatori economici, in numero massimo di tre, per la fornitura di estratti allergenici “Named Patient Products” per immunoterapia allergene-specifica (AIT) e dei servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i per un importo complessivo dell’appalto comprensivo di rinnovo e variazione ex art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016 e s.m.i. pari a presunti complessivi Euro 15.193.662,00 oltre I.V.A., con un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 9.908.910,00 (novemilioninovecentoottomilanovecentodieci/00) con la previsione dell’aggiudicazione, per ciascun lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

e) Ogni singola Azienda Sanitaria, in riferimento al proprio fabbisogno presunto e per ogni singolo lotto, potrà emettere ordinativi di fornitura nei limiti della graduatoria e delle percentuali di seguito indicate:

Graduatoria finale	Percentuale minima di acquisto	Percentuale massima di acquisto
1° Classificato	60%	100%
2° e 3° Classificato	0%	40%

f) con provvedimento n. 251 del 9 luglio 2020, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il lotto in oggetto, individuando gli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro secondo la seguente graduatoria:

Concorrenti	Graduatoria finale
HAL ALLERGY S.r.l.	1
ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL	2
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	3

g) avverso all'aggiudicazione del lotto 2 in favore della ditta HAL ALLERGY S.r.l, la ditta LOFARMA S.p.A., quarta in graduatoria e pertanto non facente parte dei soggetti aggiudicatari, ha presentato ricorso n. 00588/2020 REG.RIC. per l'annullamento, previa sospensione, della Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 251 del 9 luglio 2020, nonché per l'annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto stipulato tra le parti nelle more del giudizio e per il

riconoscimento del diritto della ricorrente a sottoscrivere il contratto di affidamento o, comunque, a subentrarvi qualora fosse stato sottoscritto nelle more del giudizio;

h) in data 25 giugno 2021 sono stati firmati gli accordi quadro con i fornitori di cui al punto f);

i) con sentenza del TAR Piemonte n. 00155/2022 REG.PROV.COLL. RIC. del 27 febbraio 2022, è stato accolto il ricorso promosso dalla ditta LOFARAMA S.p.A. e per l'effetto:

- è stato disposto l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non avevano escluso dalla terna di operatori aggiudicatari la società Hal Allergy s.r.l.;

- è stato rimesso ai successivi atti della Società di committenza lo scorrimento della graduatoria in favore di LOFARMA S.p.A. con correlativo subentro nell'accordo quadro relativo al lotto 2, previa verifica della persistenza dei requisiti della società ricorrente;

j) con Determinazione del Direttore Appalti n. 103 del 28 aprile 2022 in esecuzione alla sentenza del TAR Piemonte n. 00155/2022 REG.PROV.COLL. RIC. del 27 febbraio 2022, è stata disposta l'esclusione dalla gara, per il lotto 2, di Hal Allergy, e l'aggiudicazione del predetto lotto 2 a favore di LOFARMA S.p.A. - per un prezzo unitario offerto pari ad Euro 280,00 – previo scorrimento della relativa graduatoria, che risulta così rideterminata:

Concorrenti	Graduatoria finale	Prezzo unitario offerto	Importo Totale offerto
-------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

ROXALL-ARISTEGUI ITALIA SRL	1	160,00 €	€ 220.320,00
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	2	280,00 €	€ 385.560,00
LOFARMA SPA	3	280,00 €	€ 385.560,00

k) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 7.711,20 prestata mediante *polizza fideiussoria* n. 71450048, rilasciata da Allianz S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;

l) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par 7.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati;

m) il presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo accordo quadro le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2, presentate in gara dal Fornitore e la cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di estratti allergenici "Named Patient Products" per immunoterapia allergene-specifica (AIT) (di seguito anche solo "prodotto" o "prodotti") e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 di cui ai lotti:

Lotto	Descrizione	Posizione in graduatoria	Percentuale di acquisto
2	Acari (Dermatophagoides farinae e	3	Min 0% Max 40%

pteronyssinus)

(sottocute)

2. Con la stipula del presente accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto.

3. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di Accordo Quadro alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti al par. 7 del Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

6. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

8. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 24 giugno 2024 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per

ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia dell'accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire all'Accordo Quadro qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2.S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante PEC almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

4. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo Quadro, per ogni lotto, le Amministrazioni Contraenti potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente sia alla tipologia di prestazione da erogare, nei limiti delle percentuali massime di aggiudicazione.

2. Per dare esecuzione alla fornitura del prodotto, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) CIG

derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01

adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei

a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno

2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;

c) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare

l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo

che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto per il lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico;

k) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di aggiornamento scientifico dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro, secondo quanto disposto al par. 8.3. del Capitolato Tecnico;

l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il Confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinario di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 6 e 7.1 .

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinario di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica come da tabella allegata al presente Accordo quadro.

I prezzi unitari indicati nell'Allegato rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente
Accordo quadro

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.

8. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità (ai sensi dell'art. 113-bis del Codice).

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni Utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime all'Accordo Quadro.

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 7.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

11. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di

qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 11 lett. A), B), C), D), E) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicheranno la penale di cui paragrafo 11 lett. A del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la

fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 7.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 75,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 9 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 1 e 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore

ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 e 2, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo *[di ciascun lotto]* fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo

ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dall' Accordo quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 11, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l' Accordo quadro nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- *per ogni singolo lotto*, subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e

comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e

redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili

dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici

per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rp@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell' Accordo quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell' Accordo quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

La sottoscritta Domitilla Veronica VAGLIO quale Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2-3-5-6-8-9-10-12-13-14-15-21-22-23

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.